

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 831

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANDREINI, BORATTO, GIOVANNELLI,  
LUONGO e SCIVOLETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1992

---

Limitazioni territoriali per il trasporto e lo smaltimento  
dei rifiuti solidi urbani

---

ONOREVOLI SENATORI.- La situazione relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel nostro paese presenta gravissime carenze di varia natura.

Questa proposta di legge intende affrontare uno degli aspetti di questo problema: quello relativo alla sempre più diffusa deresponsabilizzazione delle comunità degli amministratori nei confronti di esso, fenomeno che si traduce, oltre che nel continuo ritardo con cui esso viene affrontato, nella tendenza a scaricare fuori dai propri confini e dalla propria responsabilità tale problema.

Come è noto esiste anche un'ampia discussione sui modi e le forme attraverso le quali vada assicurato lo smaltimento dei rifiuti e soprattutto una riduzione della loro

quantità. I presentatori di questa proposta ritengono che questo obiettivo vada perseguito prioritariamente e con forza, e che tuttavia un incentivo anche in questa direzione possa essere rappresentato proprio da norme che costringano ogni comunità a non rimuovere il problema dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Per questo proponiamo che l'ambito provinciale debba essere obbligatoriamente, fatta salva una piccola eccezione relativa alle province confinanti, quello all'interno del quale si provvede allo smaltimento dei rifiuti di origine urbana: con il contemporaneo divieto a trasportare gli stessi, in ogni caso, fuori dalla regione di appartenenza.

Una norma analoga in ambito regionale si prevede per i rifiuti ospedalieri.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Lo smaltimento di ogni categoria di rifiuti solidi urbani deve avvenire in ambito provinciale, sotto la vigilanza della regione, che emana tutti gli atti e le autorizzazioni necessari, anche favorendo, se necessario e limitatamente ad una quota non superiore al 20 per cento di rifiuti solidi urbani prodotti in ogni provincia, accordi fra province confinanti.

2. È in ogni caso vietato smaltire e comunque trasportare rifiuti solidi urbani fuori dalla regione in cui essi sono prodotti.

3. È vietato trasportare ed in ogni caso smaltire rifiuti di provenienza ospedaliera fuori dalla regione in cui essi vengono prodotti. Ogni regione emana gli atti necessari ad assicurare l'autosufficienza nello smaltimento.